



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 17 dicembre 2013 n.169**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge 3 maggio 2007 n.57 così come modificato dall'articolo 1 della Legge 2 dicembre 2013 n.163;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta 10 dicembre 2013;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE CON VALORE ABILITANTE PER L'ACCESSO  
ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E NELLA SCUOLA  
SECONDARIA SUPERIORE E ALL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ED  
EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**

**Art.1**

1. La Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura, in collaborazione con il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, organizza un corso annuale di formazione con valore abilitante per l'accesso all'insegnamento nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore e all'insegnamento della lingua inglese ed Educazione Fisica nelle Scuole di ogni ordine e grado.
2. Il corso prevede l'acquisizione di 33 CFU, lo svolgimento di 175 ore di tirocinio e un esame finale in cui la valutazione minima per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento è fissata in 70/100. Tale abilitazione non dà luogo all'assegnazione di alcun punteggio in graduatoria.

**Art. 2**

1. I titoli richiesti per l'iscrizione al corso di cui all'articolo 1 sono quelli previsti dalla vigente normativa ai fini dell'accesso alle graduatorie per l'insegnamento.
2. È consentita l'iscrizione al corso, anche a coloro che conseguiranno tale titolo entro il 31 dicembre 2013.
3. Coloro che devono ottenere crediti aggiuntivi ai fini dell'inserimento in graduatoria, potranno acquisirli entro e non oltre il 29 giugno 2014, al fine di poter perfezionare l'iscrizione alle pubbliche graduatorie per l'insegnamento nei tempi stabiliti dalle normative vigenti.
4. Coloro i quali avessero nel frattempo conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso i TFA organizzati nelle università italiane, che consentono l'iscrizione ad una sola graduatoria,

potranno iscriversi al corso di formazione al fine di potersi iscrivere anche in tutte le altre graduatorie previste dal titolo in possesso. In questo specifico caso verranno individuati dal Direttore e responsabile scientifico del Corso i moduli da frequentare obbligatoriamente, sui quali si svolgerà l'esame finale. Anche la tassa d'iscrizione verrà parametrata sulla base del numero di moduli frequentati.

### **Art.3**

1. Le richieste di iscrizione al corso di cui all'articolo 1 dovranno essere presentate entro il 10 gennaio 2014.
2. Il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, d'intesa con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura, cura le iscrizioni, lo svolgimento e gli aspetti organizzativi ed amministrativi del corso.
3. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 30 partecipanti, il corso non verrà attivato e le quote di iscrizione verranno rimborsate al netto delle spese bancarie.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 dicembre 2013/1713 d.F.R.*

#### **I CAPITANI REGGENTI**

*Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Gian Carlo Venturini*